

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Art. 1, commi 184-197 - Legge di Bilancio 2020
(L. 27 dicembre 2019, n. 160)

COS'È

Il **Credito d'Imposta per Investimenti in Beni Strumentali** è l'incentivo già noto come **Super/Iper-ammortamento**, ed ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese negli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali.

A CHI SI RIVOLGE

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti a decorrere **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero entro il **30 giugno 2021**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

SPESE AMMISSIBILI

Il nuovo assetto degli incentivi per investimenti in beni strumentali è strutturato, quanto ad intensità e limiti di costo, in relazione alle **seguenti diverse tipologie di beni agevolabili**:

- **Beni materiali strumentali nuovi**, i medesimi di cui alla previgente disciplina del **super ammortamento** introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
- **Beni materiali strumentali nuovi 4.0**, ricompresi nell'**allegato A** annesso alla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell'**iper ammortamento dei beni materiali**
- **Beni immateriali strumentali nuovi 4.0**, ricompresi nell'**allegato B** (annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) annesso alla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell'**super ammortamento dei beni immateriali**. Detti beni sono **agevolabili autonomamente** anche per le imprese che non fruiscono dell'incentivo per investimenti su beni dell'allegato A. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza nell'anno fiscale.

SPESE ESCLUSE

- **Mezzi di trasporto** indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR
- Beni per i quali il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988 stabilisce **aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%**
- **Fabbricati e costruzioni**
- Beni di cui all'**allegato 3** annesso alla Legge di Stabilità 2016(L. 208/2015)
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TERMINI E MODALITA' DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali dell'allegato A, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell'allegato B**, annessi alla Legge di Bilancio 2017, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0 (Allegati A e B).

Nel caso in cui l'interconnessione dei **beni di cui all'Allegato A** avvenga tardivamente, ossia in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per beni "ordinari", non 4.0. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure su beni 4.0 sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare).

ALIQUOTE

Si riportano di seguito, suddivise per tipologia di investimento, le aliquote del credito imposta, la soglia massima di investimento e il numero di quote annuali.

Categoria di bene	Investimenti complessivi	Credito di imposta	Quote annuali
Bene materiale strumentale nuovo "ordinario"	Fino a € 2 mln	6%	5
Bene materiale strumentale nuovo, All. A – ex iper ammortamento beni materiali	Fino a € 2,5 mln	40%	5
	Oltre € 2,5 mln Fino a € 10 mln	20%	5
	Oltre € 10 mln	0%	0
Bene immateriale strumentale nuovo, All. B Legge – ex iper ammortamento beni immateriali	Fino a 700 K€	15%	3

ADEMPIMENTI FORMALI

In relazione agli investimenti dell'**allegato A** e dell'**allegato B** annessi alla Legge di Bilancio 2017, con **costo di acquisizione unitario superiore a Euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice**, redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione. In caso di beni con **costo unitario inferiore o uguale a Euro 300.000 resta ferma la facoltà di adempiere all'obbligo di attestazione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante**, di cui al D.P.R. 445/2000.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere la dizione "Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge n. 160 del 27.12.2019".

CUMULABILITA'

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione** che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

NORMATIVA

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Art. 1 commi 184 -197 (GU n. 304 del 30 dicembre 2019)
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Art. 1, comma 32 (GU n. 302 del 29 dicembre 2017, Suppl. Ord. N. 62)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21 dicembre 2016, Suppl. Ord. N. 57) - Allegato A
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21 dicembre 2016, Suppl. Ordin. 57) – Allegato B
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (GU n. 302 del 30 dicembre 2015 – Suppl. Ord. N. 70) – Allegato 3
- TUIR, Art. 164, comma 1
- Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 (GU n. 27 del 2 febbraio 1989, Suppl. Ord. N. 8)

ECO Next SPA
Via Mengolina 33
48018 Faenza (RA) - Italy
Tel +39 0546 624940
Mail: info@econext.it